

REQUISITI ESSENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A.A. 2020/2021 ED ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE STRAORDINARIE CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA DA COVID 19.

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'indicatore della situazione economica per prestazioni universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare:

- di un indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza, come da Sez. I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario) non superiore a € 50.000,00;
- di un indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 23.000,00.

In particolare, l'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in relazione alla diversa provenienza geografica dello studente, sia in base alla fascia corrispondente all'ISEE universitario del nucleo familiare specificata nella seguente tabella.

FASCIA	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1 ^a Fascia	Da € 0,00	A € 14.420,31
2 ^a Fascia	Da € 14.420,32	A € 17.709,34
3 ^a Fascia	Da € 17.709,35	A € 23.000,00

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal D.P.C.M. 159/2013, con particolare riferimento all'art. 8 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014,

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013, l'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

Ai sensi dell'art. 10 del citato D.P.C.M. 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Il termine di validità delle certificazioni ISEE è stabilito sulla base delle disposizioni previste dal D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4 (art. 11, comma 2), convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Al fine di prestare idonea assistenza agli studenti italiani e stranieri per le procedure inerenti alla compilazione della DSU, attestazione ISEE e documentazione relativa, i soggetti gestori possono stipulare apposite convenzioni con i centri CAF presenti nel territorio lombardo.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

- € 2.007,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.719,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- € 1.544,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.256,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a
- € 1.220,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.932,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

STUDENTI PENDOLARI

- € 2.213,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.925,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- € 1.748,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.460,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a
- € 1.421,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.133,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

STUDENTI FUORI SEDE

a) ospiti presso le strutture abitative dei Soggetti Gestori: qualora gli Enti siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente l'importo delle borse di studio è così determinato:

- € 2.163,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.278,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- € 1.577,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.692,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a
- € 1.014,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.129,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a

b) studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private:

- € 4.566,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.278,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- € 3.980,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.692,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a
- € 3.417,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.129,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

I limiti relativi agli indicatori delle situazioni reddituali e patrimoniali equivalenti per l'accesso ai bandi di concorso e gli importi delle borse di studio sono determinati sulla base del D.M. 9 maggio 2020 n. 65.

Ciascun soggetto gestore determina le modalità per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti in sede, pendolari e fuori sede che hanno ottenuto il beneficio della borsa di studio o l'idoneità al beneficio stesso. Tali modalità possono comprendere, ad esempio, la gestione diretta e indiretta del servizio, il convenzionamento con soggetti esterni, l'erogazione in denaro della somma corrispondente alla trattenuta sull'importo della borsa di studio (pari a € 712,00 per l'a.a. 2020/2021) o l'erogazione di voucher, buoni pasto e simili.

STUDENTE AUTONOMO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STUDENTI STRANIERI

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5).

STUDENTI DISABILI

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.821,00 per studenti considerati in sede, di € 4.014,00 per studenti considerati pendolari e € 7.353,00 per studenti considerati fuori sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di

accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

INTEGRAZIONE ALLE BORSE DI STUDIO

a) MOBILITA' INTERNAZIONALE E STAGE

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2020/2021 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal soggetto gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai corsi sperimentali attivati, ai sensi della L. n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

b) LAUREATI ENTRO LA DURATA LEGALE DEL CORSO

Gli studenti che nell'a.a. 2020/2021 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico o di un corso di laurea attivato precedentemente al D.M. 509/1999 che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio e che si laureano in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta hanno diritto, a domanda presentata perentoriamente entro 60 giorni dal conseguimento della laurea specialistica a ciclo unico o della laurea specialistica, a un'integrazione dell'ultima borsa di studio assegnata di un importo pari a € 1.000,00, qualora previsto dai bandi dei soggetti gestori.

Tale diritto è esteso agli studenti che nell'a.a. 2020/2021 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea specialistica e che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio purché:

- conseguano la laurea specialistica in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio;

- la carriera universitaria non superi complessivamente i cinque anni;
- non abbiano già beneficiato del premio di laurea. È facoltà di ciascun soggetto gestore attribuire il beneficio anche agli studenti che acquisiscono il diploma di laurea triennale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio e che non intendono iscriversi alla laurea specialistica.

REQUISITI DI MERITO:

a) Criteri di accesso alla borsa di studio al primo anno di corso.

Anche per l'anno accademico 2020/2021 appare opportuno proseguire nella sperimentazione mantenendo una valutazione di merito del primo anno omogenea.

L'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario per gli studenti iscritti al primo anno di una laurea di primo livello o di una laurea magistrale a ciclo unico sarà vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Si riserva ai soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario la facoltà di vincolare l'idoneità alla borsa di studio ad altre forme di verifica quali, ad esempio, test standardizzati e prove attitudinali -anche a distanza- nel rispetto delle disposizioni sanitarie nazionali e regionali adottate a seguito della pandemia da COVID 19, con un livello minimo di merito definito dagli stessi, ovvero voto di maturità, con votazione comunque non inferiore a 70/100.

Le citate disposizioni relative ai criteri di accesso di reddito e merito per le borse di studio agli studenti universitari frequentanti enti di alta formazione insediati in Regione trovano applicazione con riferimento all'anno accademico 2020/2021 per gli studenti del primo anno che si iscrivono ad un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico.

b) Criteri per il mantenimento della borsa di studio del primo anno e l'accesso al secondo anno.

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della borsa di studio del primo anno di corso è stato calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale conseguiti al 10 agosto dagli studenti iscritti alle istituzioni universitarie della Regione Lombardia suddivisi per anno di corso, esclusi gli studenti che non hanno conseguito nessun credito nell'anno accademico precedente. Tale media è risultata essere pari a nr. 35 crediti.

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di studi (ovvero le matricole dell'a.a. 2019-20) e che non raggiungono i crediti previsti al 30 novembre, come previsto dall'art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001, sono tenuti a restituire la prima rata della borsa. Il medesimo comma 3 stabilisce inoltre che *"Le Regioni, le province autonome e gli organismi regionali di gestione, in casi eccezionali, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca."*

A tal fine, considerata l'eccezionalità della situazione dell'a.a. 2019/20 a seguito delle misure emergenziali conseguenti alla pandemia da COVID 19, si conviene sull'opportunità per i soggetti gestori di rinviare la verifica del conseguimento dei crediti al 28 Febbraio 2021.

Perciò, ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio del primo anno, nonché dell'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e della metà dei contributi universitari, il livello di 35 crediti può essere conseguito entro la data del 28 febbraio 2021.

Resta confermata la possibilità di utilizzare un "bonus" pari a n. 5 crediti per il rispetto delle citate scadenze e il conseguente ottenimento della borsa relativa al secondo anno.

Il livello dei crediti potrà essere in ogni caso incrementato dai soggetti gestori per le singole facoltà o per i singoli corsi di laurea, nell'ambito della propria autonomia, mediante il medesimo metodo di calcolo dei crediti sul campione di riferimento.

c) Criteri di accesso alla borsa di studio per i successivi anni di corso

Con riferimento ai criteri di accesso alla borsa di studio per i successivi anni accademici, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 aprile 2001 (art. 6).

In ogni caso, al fine di elevare il livello qualitativo degli studi universitari in Lombardia, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 9 aprile 2001, all'articolo 6, commi 2 e 9, si specifica che la Regione Lombardia concede preventivamente il proprio assenso ai soggetti che intendono innalzare i requisiti di merito richiesti per l'ottenimento dei benefici entro i limiti consentiti, nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, articoli 1 e 2, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute.

d) Misura straordinaria a favore degli studenti che non raggiungono il merito nell'a.a.2019-2020. Modalità di utilizzo delle risorse ex art. 236 comma 4 del dl 19 maggio 2020, n. 34.

Il D.L. 34/2020 dispone un incremento del Fondo integrativo statale 2020 finalizzato alla copertura totale del fabbisogno di borse di studio fino alla concorrenza dei fondi disponibili nonché a sostenere ulteriori ed eventuali interventi a favore degli studenti che non abbiano potuto raggiungere i requisiti di merito previsti, a causa dell'emergenza COVID.

Anche in base all'Accordo sancito in Conferenza delle Regioni il 18 giugno 2020, i soggetti gestori possono prevedere nel bando per il diritto allo studio a.a. 2020/2021, o in un apposito bando successivo, un extra bonus Covid di 5 crediti (10 per le istituzioni dell'AFAM), una volta soddisfatti comunque tutti gli studenti idonei e nei limiti delle risorse eventualmente disponibili. L'importo stabilito dai singoli enti non potrà essere inferiore all'80% della borsa "standard".

Gli studenti che, usufruendo del bonus COVID, risultano utilmente collocati nell'apposita graduatoria sono da considerare studenti idonei a tutti gli effetti e sono quindi esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

e) Definizione di "Studente Pendolare".

In ragione dei miglioramenti intervenuti negli ultimi anni nel sistema del trasporto pubblico regionale, si conferma anche per l'a.a. 2020/2021 il concetto di "studente pendolare" come segue:

- uno studente residente nel Comune sede del corso di studio, in un Comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 (art. 2, comma, 3, lett. b), deve essere inteso "in sede" per definizione;
- il tempo di percorrenza dalla residenza alla sede del corso di studio per uno studente "pendolare" è stabilito, nei rispettivi bandi, dai soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario, in un periodo temporale compreso tra 60 e 90 minuti.

f) Revisione della condizione di studente fuori sede nel contesto emergenza da COVID 19 e introduzione della possibilità di rimodulare la borsa di studio in relazione all'effettiva ripresa delle attività didattiche in presenza.

Con riferimento all'a.a. 2020/2021 i soggetti gestori, relativamente agli interventi di rispettiva competenza, tenendo conto della fase di transizione conseguente alla epidemia COVID-19, possono rimodulare in corso d'anno l'entità delle borse di studio destinate a studenti fuori sede.

Pertanto, la definizione di studente fuori sede - residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti – si applica anche per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi, fatte salve ulteriori disposizioni statali in materia.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente trovano applicazione anche all'a.a. 2019/2020, fatte salve le eventuali misure straordinarie a sostegno degli studenti già attuate dai soggetti gestori.

INCOMPATIBILITA'

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal soggetto gestore o da altri enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. È fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

CONTROLLI

Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dalla Guardia di Finanza, i soggetti gestori provvedono al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti afferenti alla condizione economica, verificando la totalità delle dichiarazioni relative ai soggetti beneficiari della borsa di studio secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013.

DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni della presente deliberazione potranno subire modifiche alla luce di diversi e successivi decreti nazionali ed ordinanze regionali in materia di contrasto alla pandemia da COVID 19.